Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 16 marzo 1928 - Anno VI — Numero 64

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità, concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona: Elenco delle cartelle fondiarie estratte nei giorni 1° e 2 febbraio 1928.

Società anonima italiana Ing. Nicola Romeo e C., in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 17ª estrazione del 16 febbraio 1928, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Compagnia Reale delle ferrovie sarde, in Roma:
Elenco delle obbligazioni, emissioni 1879-1882, sorteggiate il 2 marzo 1928, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.
Elenco delle obbligazioni di serie A sorteggiate il 3 marzo 1928, e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 826.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 394.

Conversione in legge del R. decreto 14 aprile 1927, n. 663, che approva la convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 aprile 1927, n. 663, che approva la convenzione relativa alla costituzione di un Consorzio tra lo Stato e gli enti locali per il completamento degli Istituti universitari di Pavia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 827.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 395.

Conversione in legge del R. decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 7 aprile 1927, n. 641, contenente disposizioni per la nomina dei direttori didattici centrali e comunali nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari e la dispensa dal servizio dei maestri elementari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 828.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 396.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la creazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1231, concernente la creazione in Roma dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni Mussolini ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 829.

LEGGE 15 gennaio 1928, n. 398.

Conversione in legge del R. decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva una convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926 con la Società Transadriatica circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 21 novembre 1926, n. 2161, che approva e rende esecutiva la convenzione aggiuntiva stipulata il 12 ottobre 1926, colla Società Transadriatica, circa alcune condizioni di esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Vienna e viceversa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 830.

LEGGE 19 febbraio 1928, n. 397.

Conversione in legge del R. decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'ente « Casa di Oriani».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 14 aprile 1927, n. 721, concernente l'istituzione in Casola Valsenio dell'ente « Casa di Oriani ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 831.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 399.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito operante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2487, relativo all'interpretazione dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 26 settembre 1915, n. 1438, riguardante le indennità dovute al personale civile addetto ai servizi postali-telegrafici presso l'esercito operante.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 832.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 400.

Conversione in legge di Regi decreti concernenti maggiori assegnazioni ai bilanci delle Colonie e dell'Interno, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 12 maggio 1927, n. 732, 12 maggio 1927, n. 733, e 12 maggio 1927, n. 734.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 12 maggio 1927, n. 735, e 12 maggio 1927, n. 736.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 833.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 402.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 agosto 1927, numero 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1571, concernente l'estensione agli impiegati del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla cedibilità e pignorabilità degli stipendi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 834.

LEGGE 8 marzo 1928, n. 401.

Conversione in legge di Regio decreto concernente variazioni di bilancio, e convalidazione di Regio decreto relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 693, recante variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1926-27.

Art. 2.

E' convalidato il R. decreto 12 maggio 1927, n. 692, che autorizza una 45ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 835.

LEGGE 16 febbraio 1928, n. 403.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1927, numero 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia col Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, relativo alla fusione della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia con il Banco di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 836.

LEGGE 23 febbraio 1928, n. 404.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1927, numero 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 595, recante provvedimenti per il riordinamento dei servizi e per l'epurazione del personale del comune di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 837.

LEGGE 22 gennaio 1928, n. 405.

Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1926, n. 1903, col quale è istituito un servizio di investigazione politica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 novembre 1926, numero 1903, col quale è istituito un servizio di investigazione politica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 838.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2831.

Approvazione dello statuto della Regia università di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'ordinanza Ministeriale 22 novembre 1924, con la quale venne approvato lo statuto provvisorio della Regia università di Siena;

Veduto l'art. 23 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1933;

Veduta l'ordinanza Ministeriale 10 dicembre 1926, con la quale venne prorogata, sino a tutto l'anno accademico 1926-27, l'applicazione dello statuto provvisorio della predetta Università, modificato con ordinanza Ministeriale 15 dicembre 1925;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della Regia università di Siena, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 270, *foglio* 31. — SIROVICH

Statuto della Regia Università di Siena.

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ.

Art. 1.

La Regia Università di Siena è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

1) Facoltà di Giurisprudenza;
2) Facoltà di Medicina e Chirurgia;
3) Scuola di Farmacia.

Art. 2.

I programmi dei singoli corsi impartiti a titolo ufficiale vengono coordinati dai Consigli di Facoltà o Scuola.

A tale scopo ogni professore deve far tenere il suo programma circostanziato al Preside della Facoltà o Direttore della Scuola entro il mese di maggio di ciascun anno accademico.

Art. 3.

Oltre che ai corsi impartiti a titolo ufficiale, gli studenti possono inscriversi a corsi tenuti da liberi docenti.

I corsi liberi, per essere pareggiati, ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, devono svolgere un programma uguale, per estensione, per mezzi dimostrativi e per numero di ore settimanali d'insegnamento, a quello dei corrispondenti corsi ufficiali.

I corsi liberi, parziali o complementari, sono consentiti soltanto se constino di almeno venti lezioni.

I liberi docenti debbono presentare il programma del loro corso al Preside della Facoltà o Direttore della Scuola nello stesso termine dell'art. 2; salvo che non intendano esercitare per la prima volta la libera docenza nella Regia Università di Siena, nel qual caso il termine è protratto fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 4.

I liberi docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Scuola di Farmacia debbono fornire la prova di possedere i mezzi per dare ai loro insegnamenti carattere dimostrativo. Dell'adeguatezza di tali mezzi giudica il Consiglio della rispettiva Facoltà o Scuola.

Art. 5.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

Art. 6.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore, sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore.

Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio della Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al numero 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti al comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 7.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al numero 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 8.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 9.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 10.

Gli insegnanti si accertano della diligenza dello studente nel modo che credono migliore.

Hanno poi diritto e dovere di assicurarsi del profitto per mezzo di esercizi pratici, interrogazioni, colloqui, discussioni, atti ad accertare in quale misura il loro insegnamento venga a mano a mano assimilato.

Art. 11.

Gli esami sono di profitto, di laurea o di diploma.

Ai fini degli esami di profitto non è prescritto alcun aggruppamento di materie.

Gli studenti non possono sostenere esami nelle materie che sono precedute da corsi propedeutici, senza aver prima superato gli esami dei corsi propedeutici stessi.

Art. 12.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono composte di tre membri. Ne fa parte di diritto il professore della materia. Uno dei commissari è scelto fra i liberi docenti o tra i cultori della materia.

La durata di ogni singolo esame non può essere inferiore a 20 minuti.

Tutti i membri della Commissione hanno diritto di rivolgere domande al candidato sulla materia di esame.

Art. 13.

La costituzione delle Commissioni per gli esami di laurea è diversa nelle diverse Facoltà. In ogni caso esse debbono essere composte di non meno di sette e non più di undici membri, che di regola debbono essere professori delle Facoltà rispettive. Almeno uno dei membri deve essere scelto fra i liberi docenti.

TITOLO II.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 14.

La Facoltà di Giurisprudenza conferisce la laurea in Giurisprudenza.

Art. 15.

Gli studi di Giurisprudenza hanno la durata di quattro anni.

Art. 16.

Le materie d'insegnamento della Facoltà sono le seguenti:

1. Filosofia del diritto;
2. Istituzioni di diritto romano;
3. Istituzioni di diritto privato;
4. Storia del diritto romano;
5. Diritto romano;
6. Esegesi del diritto romano;
7. Storia delle fonti del diritto italiano;
8. Storia del diritto italiano;
9. Diritto civile;
10. Diritto commerciale;
11. Diritto processuale civile;
12. Diritto penale;
13. Procedura penale;
14. Diritto costituzionale;
15. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione;
16. Diritto internazionale;
17. Diritto ecclesiastico;
18. Statistica;
19. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
20. Economia politica;
21. Sociologia;
22. Storia delle istituzioni medioevali;
23. Diplomatica e Paleografia;
24. Contabilità di Stato;
25. Medicina legale.

Gli insegnamenti di Diritto romano, Diritto civile, Diritto penale, Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, Diritto processuale civile sono biennali; tutti gli altri sono annuali.

Art. 17.

Per il conseguimento della laurea in Giurisprudenza si propone il seguente piano di studi:

Anno I:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto romano;
Filosofia del diritto;
Statistica.

Anno II:

Economia politica;
Storia delle fonti del diritto italiano;
Diritto romano (1° corso);
Diritto civile (1° corso);
Diritto ecclesiastico;
Diritto penale (1° corso).

Anno III:

Diritto costituzionale;
Diritto internazionale;
Diritto romano (2° corso);
Diritto civile (2° corso);
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (1° corso);
Diritto commerciale;
Diritto penale (2° corso);
Diritto processuale civile (1° corso);
Storia del diritto italiano.

Anno IV:

Diritto processuale civile (2° corso);
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (2° corso);
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Medicina legale;
Procedura penale.

Sono aggiunti i seguenti insegnamenti facoltativi:
Diplomatica e Paleografia;
Contabilità di Stato;
Storia delle istituzioni medioevali;
Storia dei trattati.

La Facoltà può modificare, a seconda delle diverse esigenze, la distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso.

Lo studente può modificare l'ordine degli studi proposto; ma non potrà essere ammesso all'esame di laurea se non avrà superato gli esami di profitto in almeno diciannove materie scelte fra quelle enumerate nell'art. 16.

Art. 18.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Sono considerati come corsi propedeutici, agli effetti dell'articolo 11, ultimo comma:

Le Istituzioni di diritto privato, per il Diritto civile e per il Diritto commerciale;

Le Istituzioni di diritto romano, per il Diritto romano;

La Statistica e l'Economia politica, per la Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 19.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione scritta e relativa discussione;

b) in un colloquio.

Art. 20.

La tesi di laurea deve essere scelta in una delle materie nella quale lo studente abbia superato l'esame.

Il tema della dissertazione deve essere concordato tra il candidato e il professore della materia almeno sei mesi prima della discussione, salvo che in casi speciali la Facoltà disponga diversamente, e del tema prescelto viene presa nota in segreteria.

Art. 21.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria, in tre copie, almeno quindici giorni prima della discussione, e, a cura del Preside, viene trasmessa al professore della materia e a quello della materia più affine.

Art. 22.

La dissertazione predetta viene discussa dal candidato, in seduta pubblica, dinanzi ad una Commissione composta, di regola, di undici membri, dei quali uno almeno deve essere libero docente. In caso di necessità il numero dei componenti può essere ridotto a sette, e può anche aumentarsi il numero dei liberi docenti, ma conservando sempre la maggioranza di professori ufficiali.

La durata della discussione non può essere inferiore a trenta minuti.

Art. 23.

Il colloquio consiste nella discussione dinanzi alla Commissione di laurea di una tesi orale, scelta dallo studente fra le tre proposte dalla Facoltà due giorni prima di quello fissato per la discussione della dissertazione scritta. La Facoltà sceglie le tre tesi fra le materie d'insegnamento, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione.

Art. 24.

Il giudizio sulla idoneità del candidato viene dato complessivamente, tenendo conto, oltre che del giudizio sulla dissertazione e sul colloquio, anche del risultato dei precedenti esami di profitto.

TITOLO III.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 25.

La Facoltà di Medicina e Chirurgia conferisce la laurea in Medicina e Chirurgia.

La durata degli studi è di sei anni.

Art. 26.

Le materie di insegnamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono le seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica inorganica e organica;
3. Botanica;
4. Zoologia e Anatomia comparata;
5. Istologia e Fisiologia generale;
6. Anatomia umana normale e descrittiva;
7. Fisiologia sperimentale;
8. Farmacologia sperimentale;
9. Patologia generale;
10. Bacteriologia e Immunologia;
11. Patologia speciale medica dimostrativa;
12. Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
13. Anatomia chirurgica e Tecnica operatoria;
14. Anatomia patologica e Tecnica e Diagnostica anatomo-patologica;
15. Igiene e Polizia sanitaria;
16. Medicina legale;
17. Clinica medica generale;
18. Clinica chirurgica generale;
19. Clinica ostetrico-ginecologica;
20. Clinica oculistica;
21. Clinica dermosifilopatica;
22. Clinica delle malattie nervose e mentali;
23. Clinica pediatrica;
24. Otorinolaringojatria;
25. Odontojatria e protesi dentale.

Art. 27.

Fatta eccezione degli insegnamenti dell'Anatomia umana normale descrittiva e della Clinica medica, che sono triennali, della Fisiologia sperimentale, dell'Anatomia patologica e della Clinica chirurgica, che sono biennali, tutti gli altri insegnamenti sono annuali.

Art. 28.

Tutte le materie costitutive della Facoltà medico-chirurgica sono di indole dimostrativa e, nel loro insegnamento, l'esposizione dottrinale deve essere accompagnata da dimostrazioni sperimentali, o anatomiche, o microscopiche, o batteriologiche, o cliniche, ecc.

Oltre alle dimostrazioni fatte in scuola dal professore o dai suoi assistenti, gli studenti devono essere esercitati nelle

indagini di laboratorio e negli esami clinici, ai quali esami ed alle quali indagini deve esser dato il maggior possibile sviluppo.

Per le indagini di laboratorio gli studenti possono essere sottoposti al pagamento di un contributo, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà, a titolo di rimborso di spesa per consumo di reagenti. Nessun contributo può essere imposto per le esercitazioni cliniche.

Art. 29.

Per i corsi di Fisica sperimentale, di Chimica inorganica ed organica, di Botanica, di Zoologia ed Anatomia comparata deve essere impartita ai giovani, oltre ad una nozione generale delle materie stesse, una più approfondita conoscenza di quelle parti che hanno maggiore attinenza con la eziologia, la diagnostica e la terapia.

Art. 30.

Gli insegnamenti di cui all'art. 26 vengono così distribuiti nei sei anni di corso:

Anno I:

Fisica sperimentale;
Chimica inorganica e organica;
Istologia e Fisiologia generale;
Anatomia umana normale descrittiva (1° corso).

Anno II:

Anatomia umana normale descrittiva (2° corso);
Fisiologia sperimentale (1° corso);
Zoologia e Anatomia comparata;
Botanica.

Anno III:

Fisiologia sperimentale (2° corso);
Anatomia umana normale descrittiva (3° corso);
Patologia generale;
Bacteriologia e Immunologia.

Anno IV:

Patologia speciale medica dimostrativa;
Patologia speciale chirurgica dimostrativa;
Anatomia chirurgica e Tecnica operatoria;
Anatomia patologica e Tecnica e Diagnostica anatomo-patologica (1° corso);
Igiene e polizia sanitaria;
Farmacologia;
Clinica medica generale (1° corso).

Anno V:

Anatomia patologica e Tecnica e Diagnostica anatomo-patologica (2° corso);
Clinica medica generale (2° corso);
Clinica chirurgica generale (1° corso);
Medicina legale;
Clinica oculistica;
Clinica dermosifilopatica;
Otorinolaringoiatria.

Anno VI:

Clinica medica generale (3° corso);
Clinica chirurgica generale (2° corso);
Clinica ostetrico-ginecologica;
Clinica delle malattie nervose e mentali;
Clinica pediatrica;
Odontoiatria e protesi dentale.

Lo studente è libero di modificare l'ordine degli studi proposto, purchè frequenti e superi gli esami in almeno 22 insegnamenti fra quelli elencati all'art. 26.

Art. 31.

Il numero delle ore settimanali da assegnare a ciascun insegnante per lo svolgimento della sua materia viene stabilito dalla Facoltà all'inizio di ciascun anno accademico.

Art. 32.

Lo studente non può essere ammesso all'esame di profitto in qualsiasi Clinica generale o speciale se non ha superato gli esami di Anatomia umana normale descrittiva, di Fisiologia sperimentale e di Patologia generale.

Art. 33.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Essi debbono mirare sopratutto ad assicurare che il candidato possegga una conoscenza ordinata delle materie ed una pratica sufficiente dei metodi d'indagine per mezzo dei quali le nozioni si acquistano e si applicano nell'esercizio quotidiano.

Art. 34.

L'esame di laurea consiste:

nella discussione di una tesi scritta, presentata dal candidato alla segreteria almeno 15 giorni avanti la data fissata dalla Facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e contenente l'esposizione d'indagini scientifiche, eseguite dal candidato in un Istituto della Facoltà, sotto il controllo del Direttore del medesimo;

nella discussione di un argomento scelto dal candidato e comunicato al Preside della Facoltà entro il termine stabilito per la presentazione della tesi scritta.

Il Preside, ricevuta la tesi scritta e l'indicazione dell'argomento scelto dal candidato, designa, tenendo conto della competenza, un commissario per la discussione, alla quale tutti gli altri membri della Commissione possono prendere parte.

La durata della discussione non può essere inferiore a trenta minuti.

Art. 35.

La Commissione per gli esami di laurea è costituita, di regola, di undici membri, dei quali almeno sette insegnanti ufficiali e i rimanenti scelti fra i liberi docenti di discipline mediche. Il più giovane dei membri della Commissione funziona da segretario.

TITOLO IV.

Scuola di farmacia.

Art. 36.

La Scuola di Farmacia conferisce il diploma in Farmacia e la laurea in Chimica e Farmacia.

Art. 37.

Le materie d'insegnamento e le esercitazioni della Scuola di Farmacia sono le seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Chimica farmaceutica e tossicologica;
4. Chimica bromatologica;

5. Chimica fisica con elementi di matematica;
6. Fisica sperimentale;
7. Farmacognosia e Farmacologia;
8. Tecnica farmaceutica;
9. Igiene e Batteriologia;
10. Zoologia e Anatomia comparata;
11. Botanica;
12. Mineralogia;
13. Esercitazioni di Analisi chimica qualitativa;
14. Esercitazioni di Analisi chimica quantitativa;
15. Esercitazioni di preparazioni chimiche;
16. Esercitazioni di preparazioni e di Analisi chimica;
17. Esercitazioni di Chimica farmaceutica;
18. Esercitazioni di Farmacognosia e Farmacologia;
19. Esercitazioni di Botanica in rapporto con le piante medicinali.

Art. 38.

Il Direttore comunica i programmi e gli orari degli insegnamenti propri della Scuola di Farmacia alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, la quale, in adunanze a cui interviene il Direttore, può esporre le sue osservazioni e proporre gli opportuni coordinamenti.

Art. 39.

Gli insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni teoriche dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e nei laboratori.

Art. 40.

Nessun anno di studio è valido, se lo studente non si sia iscritto almeno a tre corsi.

A tale effetto si considerano come corsi le esercitazioni di laboratorio.

Art. 41.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della Scuola, determina ogni anno l'ammontare dei contributi per le singole esercitazioni pratiche di laboratorio.

Art. 42.

Per il conseguimento del diploma in Farmacia gli insegnamenti sono così distribuiti:

Anno I:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Fisica sperimentale;
3. Igiene e Batteriologia;
4. Mineralogia.

Anno II:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica (1° corso);
2. Botanica ed esercizi;
3. Chimica organica;
4. Chimica bromatologica.

Anno III:

1. Chimica farmaceutica e tossicologica (2° corso);
2. Farmacognosia e Farmacologia;
3. Tecnica farmaceutica.

Le esercitazioni e la loro distribuzione nei tre anni di studio sono consigliate annualmente nel manifesto degli studi.

Anno IV:

Durante il quarto anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica presso una farmacia scelta nell'elenco che la Scuola propone al principio di ogni anno scolastico. Il tempo complessivo della pratica non deve essere inferiore ad un anno solare e deve risultare da un'attestazione rilasciata dal direttore della farmacia prescelta.

L'anno solare di pratica deve essere fatto, almeno per tre mesi, dopo aver superato tutti gli esami di profitto.

Art. 43.

Lo studente è libero di variare il piano di studi consigliato purchè frequenti e superi gli esami in almeno 10 materie scelte fra quelle elencate all'art. 37 e frequenti le esercitazioni consigliate dalla Scuola.

Art. 44.

Per il conseguimento della laurea in Chimica e Farmacia gli insegnamenti sono così distribuiti:

Anno I:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Fisica sperimentale;
3. Mineralogia;
4. Zoologia e Anatomia comparata.

Anno II:

1. Botanica;
2. Chimica organica;
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (1° corso: inorganica).

Anno III:

1. Chimica fisica con elementi di matematica;
2. Chimica farmaceutica e tossicologica (2° corso: organica);
3. Chimica bromatologica.

Anno IV:

1. Farmacognosia e Farmacologia;
2. Igiene e Batteriologia;
3. Tecnica farmaceutica.

Le esercitazioni e la loro distribuzione nei quattro anni di corso sono consigliate annualmente nel manifesto degli studi.

Anno V:

Nel quinto anno lo studente si esercita nella pratica farmaceutica e con le stesse norme indicate negli ultimi due commi dell'art. 42.

Art. 45.

Lo studente è libero di variare il piano di studi consigliato purchè frequenti e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 37. Due materie possono, con l'approvazione del Consiglio della Scuola, essere scelte fra quelle proprie della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Lo studente inoltre deve frequentare le esercitazioni consigliate dalla Scuola.

Art. 46.

I laureati in Scienze naturali, in Fisica, in Medicina e Chirurgia ed in Agraria, aspiranti alla laurea in Chimica e Farmacia, questi ultimi purchè forniti del diploma di ma-

turità classica o scientifica, conseguito almeno due anni prima, sono ammessi al terzo anno con l'obbligo di frequentare i corsi e le esercitazioni consigliati per la laurea in Chimica e Farmacia non seguiti precedentemente, di superare gli esami relativi e di compiere la pratica farmaceutica.

I laureati in Chimica possono essere ammessi al quarto anno, purchè frequentino od abbiano frequentato, per un biennio, il corso di Chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi, nonchè gli altri corsi proposti per la laurea in Chimica e Farmacia, e ne superino gli esami.

Coloro che hanno conseguito il diploma di Farmacia possono essere ammessi al terzo anno di Chimica e Farmacia, purchè ripetano gli esami di quelle discipline che la Scuola indichi caso per caso.

Art. 47.

I laureati in Chimica, Fisica, Medicina e Chirurgia, Agraria e Veterinaria, aspiranti al diploma di Farmacia, possono essere ammessi al terzo anno, quando comprovino di avere seguito per un anno il corso biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi, e ne superino gli esami.

Per i laureati in Agraria e Veterinaria è obbligatoria la presentazione del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni prima.

Art. 48.

Gli esami di profitto sia del corso per il diploma sia di quello per la laurea si sostengono per singole materie.

Art. 49.

L'esame di diploma in Farmacia si dà in due sedute, una alla fine del terzo anno ed una alla fine del quarto anno.

Alla fine del terzo anno il candidato deve superare le seguenti prove:

a) un'analisi di Chimica qualitativa, che il candidato eseguisce nel laboratorio di Chimica farmaceutica, presenti due o un membro almeno della Commissione esaminatrice, alla quale ne rende conto con apposita relazione scritta;

b) un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici (indicati dall'estrazione a sorte) da eseguirsi nel laboratorio di Chimica farmaceutica, sotto la sorveglianza del Direttore;

c) una prova orale, nella quale il candidato è tenuto alla discussione degli esami precedenti e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica.

Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non ha superato le due prove pratiche.

Alla fine del quarto anno il candidato deve presentarsi ad un esame pratico, nel quale dimostri la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali, e deve rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria in quanto ha attinenza colla farmacia.

Art. 50.

Lo studente, rimandato nella prima parte dell'esame di diploma, deve lasciare passare tre mesi per ripresentarsi alla prova; e altri sei mesi in caso di una ulteriore disapprovazione. Una volta approvato nella prima parte, il Consiglio della Scuola può concedergli un'abbreviazione dell'intervallo prescritto fra la prima e la seconda parte dell'esame di diploma.

Art. 51.

La Commissione per la prima parte degli esami di diploma alla fine del terzo anno è costituita di almeno 7 membri, tra i quali debbono essere sempre il Direttore della Scuola, presidente, i professori di Chimica, di Chimica farmaceutica e tossicologica, di Materia medica (farmacognosia) e Farmacologia, e un libero docente.

Per l'esame pratico, alla Commissione così costituita si aggiunge il professore di Botanica e un provetto farmacista da nominarsi dal Rettore, udito il Consiglio della Scuola, possibilmente fra coloro che abbiano fatto pubblicazioni scientifiche.

Mancando uno dei professori ufficiali delle materie indicate nel 1° comma, od essendo lo stesso Direttore insegnante di una di esse, il Rettore può scegliere un altro professore ufficiale insegnante nella Scuola, che, nel caso dell'esame di diploma, deve essere preferibilmente quello di Botanica.

Art. 52.

L'esame di laurea in Chimica e Farmacia si dà in due sedute, una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.

Alla fine del quarto anno lo studente deve presentare una dissertazione scritta su indagini sperimentali da lui eseguite nel laboratorio di Chimica farmaceutica o di materie strettamente affini alla farmacia.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria dell'Università almeno quindici giorni avanti l'inizio degli esami di laurea.

Il candidato deve inoltre:

1° superare tre prove di Analisi chimica qualitativa, quantitativa e tossicologica, da eseguirsi sotto la sorveglianza di uno o più membri della Commissione, nel laboratorio di Chimica farmaceutica;

2° superare una prova di analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici (indicati dall'estrazione a sorte), da eseguirsi come al n. 1;

3° sostenere un esame orale, che deve comprendere la discussione della dissertazione scritta e la discussione delle prove pratiche indicate ai numeri 1 e 2.

Art. 53.

Alla fine del quinto anno il candidato deve presentarsi all'esame pratico di cui all'ultimo comma dell'art. 49.

I giovani, che si occupino di ricerche originali per la tesi di laurea, possono ottenere, su proposta del Direttore del laboratorio in cui lavorano e dietro parere favorevole del Consiglio della Scuola, di presentare la dissertazione e di sostenere l'esame di laurea alla fine del quinto anno.

Art. 54.

La Commissione dell'esame di laurea si compone, di regola, di 11 membri, fra i quali debbono essere sempre il Direttore della Scuola, presidente, e i professori di Chimica, Chimica farmaceutica e tossicologica, di Materia medica (farmacognosia) e Farmacologia, e di Botanica, ed almeno un libero docente. In caso di necessità, il numero dei componenti la Commissione può essere ridotto a 7 membri, compreso un libero docente.

Per l'esame pratico e professionale fa parte della Commissione anche un provetto farmacista, scelto a norma dell'art. 51.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 55.

Le disposizioni del presente statuto hanno piena ed immediata attuazione per gli studenti che iniziano i corsi con l'anno accademico 1927-1928.

Gli studenti che da uno o più anni sono inscritti alle varie Facoltà o Scuole e quelli che provengono da altre Università o Istituti hanno l'obbligo di mettersi in regola col nuovo ordinamento per quel numero di insegnamenti che non abbiano ancora frequentato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1928.
Riconoscimento dei corsi di pratica forense istituiti presso il Circolo giuridico di Milano agli effetti della pratica di avvocato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 8 del regolamento per l'approvazione della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, approvato con R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Viste le norme che regolano il Circolo giuridico di Milano, eretto in ente morale con R. decreto 28 aprile 1927, n. 662;

Vista l'istanza in data 14 giugno 1927 del rettore della Regia università degli studi della detta città, con la quale si chiede che i corsi di pratica forense da svolgersi presso il Circolo giuridico siano riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato a norma dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento di tale istanza;

Decreta:

Sono riconosciuti, agli effetti dell'art. 8 del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, i corsi di pratica forense istituiti presso il Circolo giuridico di Milano.

Roma, addì 24 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: ROCCO.

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1928.
Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista per la provincia di Verona.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, ultimo comma, dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 26 settembre 1926, n. 1720;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. Guido Tombetti a segretario della dipendente Unione provinciale di Verona;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. Guido Tombetti a segretario dell'Unione industriale fascista per la provincia di Verona.

Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 febbraio 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Udine ad istituire una propria agenzia in Maniago.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Udine è autorizzata ad istituire in Maniago una propria agenzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1928.
Approvazione di tariffe adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante » con sede in Milano, in sostituzione di quelle in vigore.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Considerato che con decreto Ministeriale 19 settembre 1926, la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante », capitale sociale lire 15,000,000, versato lire 5,450,000, sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana, e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;

Vista la domanda 19 dicembre 1927 della Società stessa intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe in sostituzione di altre già in vigore;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate, in conformità del testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe dei premi lordi adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni « Atlante », capitale L. 15,000,000, versato L. 5,450,000, con sede in Milano, in sostituzione di quelle attualmente in vigore:

Tariffa n. 1, per l'assicurazione per la « vita intera a premio vitalizio » di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga;

Tariffa n. 2, per l'assicurazione per la « vita intera a premio vitalizio temporaneo » di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento avvenga.

Roma, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1928.

Approvazione di polizze adottate, in sostituzione di quelle in vigore, dalla Compagnia francese di assicurazioni « Le Phénix » con sede in Parigi e rappresentanza nel Regno in Roma.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1927, con il quale la rappresentanza nel Regno della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phénix » venne autorizzata a sostituire alcune tariffe in vigore;

Vista la domanda di detta rappresentanza intesa a modificare le condizioni generali di polizza, relative ad alcune forme di assicurazione;

Decreta:

Sono approvate, in conformità del nuovo testo debitamente autenticato, le condizioni generali di polizza adottate, in sostituzione di quelle in vigore, dalla Compagnia francese di assicurazioni « Le Phénix » con sede in Parigi e rappresentanza nel Regno in Roma.

Roma, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 5 novembre 1926 presentata dal signor Pergher Agostino per la riduzione del suo cognome in quello di « Demonti »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Pergher Agostino, figlio del fu Antonio e della Conforti Elisabetta, nato a Sacco (Rovereto) il 10 aprile 1894, è ridotto nella forma italiana di « Demonti » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Rovereto, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 19 novembre 1927 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 31 ottobre 1927 presentata dal signor Santo Andermarcher per la riduzione del suo cognome in quello di « Demarchi »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'articolo 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessato;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome del signor Santo Andermarcher, figlio di N. N. e della fu Rosa, nato a Ala il 1° giugno 1892, è ridotto nella forma italiana di « Demarchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'art. 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Ala, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Veduto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi della provincia di Trento;

Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Vista la domanda in data 9 novembre 1926 presentata dalla signora Balter Barbara per la riduzione del suo cognome in quello di « Balteri »;

Considerato che il cognome dell'istante è di origine straniera e che a norma dell'art. 2 di detto decreto la riduzione viene fatta a richiesta dell'interessata;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda non è stata fatta opposizione;

Decreta:

Il cognome della signora Balter Barbara, figlia di Agostino e della Mazzadro Corina, nata a Brancolino (Nogaredo) il 18 febbraio 1890, è ridotto nella forma italiana di « Balteri » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà notificato a termini dell'articolo 2 delle istruzioni ministeriali e annotato nei registri dello stato civile del comune di Nogaredo, mandando al capo del Comune di curarne e di vigilarne l'annotazione, a termini dell'art. 4 delle istruzioni anzidette.

Trento, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: VACCARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 3 marzo 1928 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 22 gennaio 1928, n. 265, riguardante il quantitativo di zucchero proveniente dalle Colonie italiane da importarsi nel Regno a trattamento di favore.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 26 gennaio 1928, n. 386, col quale è stata soppressa la facoltà consentita dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 681, relativamente al sovraprezzo per l'energia termo-elettrica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a mettere in libera vendita, ad uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acqua di S. Martino ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 28 febbraio 1928, n. 114, il signor Luigi Trinchero del fu Domenico è autorizzato a mettere in libera vendita ad uso di bevanda, sotto il nome di « Acqua di S. Martino », l'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalla sorgente omonima in S. Martino Alfieri (Alessandria) e di cui il Trinchero è proprietario.

L'acqua sarà messa in vendita in damigiane brevettate della capacità dai 15 ai 30 litri, chiuse con tappi di sughero coperti con cappelletto di latta e assicurati con piombo e timbro di origine.

Le damigiane saranno contrassegnate con etichette stampate su carta bianca a caratteri neri delle dimensioni di mm. 194×119.

L'etichetta è divisa, nel senso della lunghezza, in due parti. La parte superiore è divisa a sua volta nel senso dell'altezza in tre parti: in quella di sinistra sono riportati i risultati dell'analisi batteriologica, in quella di destra i risultati dell'analisi chimica. Nella parte centrale sono inseriti dall'alto in basso, il nome dell'acqua (Acqua S. Martino), i principali componenti mineralizzatori, l'indicazione e l'uso dell'acqua e, infine, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione alla vendita.

Nella parte inferiore della etichetta sono inseriti il nome del proprietario ed il nome del Comune e della Provincia di origine; il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Revoca di autorizzazione a produrre e vendere seme bachi.

Con provvedimento del Ministro per l'economia nazionale è stata revocata, a tutti gli effetti, con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, l'autorizzazione a produrre e vendere seme bachi concessa ai sensi dell'art. 1 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, alla ditta Luigi Di Fabio, di Tollo (Chieti).

Pubblicazione dei ruoli di anzianità.

In conformità di quanto dispone l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati nel fascicolo 5° (supplemento) del Bollettino ufficiale i ruoli di anzianità del personale centrale e provinciale del Ministero dell'economia nazionale, secondo la situazione al 1° gennaio 1928.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 10 marzo 1928 - Anno VI

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Costituito con decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627
convertito in legge 14 aprile 1921, n. 488.

Capitale consorziale L. 102,000,000 - Riserve varie L. 12,096,703.65.
Sede in Roma.

Abbruciamento di titoli e cedole riscontro e collocamento nelle urne di schede, estrazione di titoli.

Si notifica che il 2 aprile p. v., incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale della sede del Consorzio, sita in piazza Mignanelli, 3, alle seguenti operazioni:

a) In ordine alle obbligazioni 5 %:

1° abbruciamento dei titoli al portatore sorteggiati nelle precedenti estrazioni e rimborsati nel 2° semestre 1927;

2° abbruciamento di cedole, scadute, e pagate nel 2° semestre 1927;

3° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1921 (1ª emissione, 14ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 58 schede per titoli da una obbligazione (1ª urna); n. 19 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna); n. 59 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale n. 136 schede, per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 743 obbligazioni per un capitale nominale di L. 371,500;

4° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1922 e 1923 (2ª emissione, 10ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè: n. 18 schede per titoli da una obbligazione (1ª urna); n. 45 schede per titoli da 5 obbligazioni (2ª urna); n. 163 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna); e così in totale n. 226 schede per uguale quantità di titoli rappresentanti n. 1873 obbligazioni per un capitale nominale di L. 936,500;

5° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1924 (3ª emissione, 7ª estrazione), da effettuarsi in base ad apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 193 schede

per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 1930 obbligazioni per un capitale nominale di L. 965,000;

6° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1925-1926 (4ª emissione, 6ª estrazione), da effettuarsi in base agli appositi piani di ammortamento, e cioè: n. 129 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 1290 obbligazioni per un capitale nominale di L. 645,000;

7° estrazione a sorte di titoli rappresentanti obbligazioni consorziali emesse nel 1927 (5ª emissione, 2ª estrazione), da effettuarsi in base all'apposito piano di ammortamento, e cioè: n. 12 schede per titoli da 10 obbligazioni (3ª urna) rappresentanti n. 120 obbligazioni per un capitale nominale di L. 60,000.

b) In ordine alle obbligazioni 6 % *di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »*:

1° riscontro e collocamento nell'urna contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni della 2ª tranche, di n. 5400 schede per titoli da 10 obbligazioni, portanti i numeri 6001 a 11.400 rappresentanti nella circolazione n. 54.000 obbligazioni 6 % di credito comunale, serie speciale « Città di Palermo », emesse dal 10 settembre 1927 al 10 marzo 1928 per un capitale nominale di L. 27,000,000 da ammortizzarsi, giusta apposito piano di ammortamento negli anni 1928 a 1962 (1° semestre), con estrazioni semestrali a sorte da effettuarsi il 1° aprile e 1° ottobre di ogni anno;

2° estrazione a sorte dall'urna contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni della 1ª tranche, di n. 27 schede per uguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 270 obbligazioni per un capitale nominale di L. 135,000;

3° estrazione a sorte dall'urna contenente le schede dei titoli da 10 obbligazioni della 2ª tranche, di n. 51 schede per uguale quantità di titoli da 10 obbligazioni rappresentanti n. 510 obbligazioni per un capitale nominale di L. 255,000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 10 marzo 1928 - Anno VI

Il presidente: BENEDUCE.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 15 marzo 1928 - Anno VI

Francia	74.52	Belgrado	33.325
Svizzera	364.68	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.417	Albania (Franco oro)	366.65
Olanda	7.625	Norvegia	5.05
Spagna	317.95	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.642	Svezia	5.08
Berlino (Marco oro)	4.528	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.672	Danimarca	5.07
Praga	56.175	Rendita 3,50 %	75.35
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino (Oro	18.35	Rendita 3 % lordo	43.65
Peso argentino (Carta	8.07	Consolidato 5 %	85.375
New York	18.943	Littorio 5 %	85.25
Dollaro Canadese	18.915	Obbligazioni Venezie	
Oro	365.51	3,50 %	77.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 283).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4074 — Data della ricevuta: 5 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Albertazzi Vittorio — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 235 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 550 — Data della ricevuta: 27 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Mielo Angelo fu Salvatore.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 febbraio 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

A norma dei Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 novembre 1924, n. 2172; 16 agosto 1926, n. 1387; 27 ottobre 1927, n. 2135, e 22 dicembre 1927, n. 2678, si dichiara aperto il concorso per esami ad un posto di assistente alla cattedra di patologia e clinica chirurgica presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina (grado 11°, gruppo A), con uno stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700.

La nomina vale per un anno scolastico ed è tacitamente confermata di anno in anno salvo contraria disposizione.

Possono partecipare al concorso i laureati in medicina veterinaria purchè non parenti ed affini del titolare della cattedra, fino al quarto grado.

Per prendere parte al concorso deve essere presentata domanda in carta da bollo da due lire, entro 30 giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Regio commissario del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti età non superiore ai 35 anni;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta civile, morale e politica;

4° certificato penale;

5° certificato di adempiuto obbligo di leva;

6° certificato medico di sana costituzione;

7° certificato di laurea in medicina veterinaria;

8° quietanza di pagamento della tassa di concorso in L. 50, pagata ad un ufficio di registro;

9° tutti gli altri titoli che il concorrente creda utile di presentare;

10° dichiarazione su carta libera da cui risulti che il concorrente non si trova nelle condizioni di parentela suindicata incompatibile con la nomina.

Per coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra, il limite di età è elevato di 5 anni.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 6, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda, non è necessaria la presentazione di essi da parte di chi ricopra posti di ruolo alle dipendenze dello Stato. In tal caso però occorre che il candidato comprovi la sua qualifica di impiegato dello Stato con una dichiarazione dell'autorità da cui direttamente dipende.

L'esame consiste in

1° esame teorico di patologia chirurgica;

2° prova pratica di clinica chirurgica.

A parità di merito sarà tenuto conto dei titoli e dei criteri preferenziali in favore dei candidati ex combattenti stabiliti dall'art. 22 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

I concorrenti che risulteranno essere in regola coi documenti di rito saranno avvisati del tempo dell'esame, che avrà luogo presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Messina.

Il vincitore del concorso sarà scelto dal titolare della cattedra, presso la quale egli dovrà prestare servizio come assistente fra i candidati risultati idonei e dovrà assumere l'ufficio entro 8 giorni dalla partecipazione della nomina sotto pena di decadenza.

Roma, 24 febbraio 1928 - Anno VI

Il commissario: G. B. RIZZO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante di lingua italiana presso il Regio istituto commerciale di Trento.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1924, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1925, registro n. 1 Ministero economia nazionale, foglio n. 239, con il quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Trento;

Considerato che si verifica la condizione stabilita dall'art. 2, n. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di insegnante titolare di lingua italiana nel Regio istituto commerciale di Trento.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) domanda in carta bollata da L. 3 alla quale devono essere uniti i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana e per gli italiani non regnicoli, documenti che comprovino la loro nazionalità;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri d'ufficio;

4° certificato generale penale;

5° certificato di moralità rilasciato dal Comune ove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

6° fotografia autenticata;

7° diploma di laurea in lettere;

8° certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali universitari;

9° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 60 fatta al Regio istituto commerciale di Trento;

10° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti, della carriera didattica e della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

11° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti e pubblicazioni che si presentano.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati nei numeri 3, 4 e 5 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso; la fotografia deve essere autenticata da non oltre un anno.

Il personale di ruolo delle scuole Regie, nonchè gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Coloro che partecipano ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'economia nazionale possono far riferimento, nella domanda, ai documenti già esibiti, ma devono presentare la ricevuta, il cenno riassuntivo e l'elenco di cui ai precedenti numeri 9, 10 e 11. E' peraltro escluso il riferimento a documenti che si trovino presso altre Amministrazioni.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione debbono essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale i documenti stessi sono spediti.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengono al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti o titoli dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa verificarsi.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento. Nella valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice terrà conto a parità di merito, delle preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale di L. 11,600 oltre al supplemento di servizio attivo di L. 2800 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già insegnante di ruolo di scuole Regie egli conserva, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato ai professori dei Regi istituti commerciali.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1928 - Anno VI

Il Ministro: BELLUZZO.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.